

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3  
NUORO - REGIONE SARDEGNA**

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO B)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Procedura Aperta ex art. 55 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura in unione d'acquisto di dispositivi medici di cui al gruppo H della Classificazione Nazionale Dispositivi (CND) "Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche" occorrenti ai Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per il quinquennio 2014/2018.  
(Numero Gara 5390193 - CIG rilevabili dal Capitolato Tecnico allegato D)**

**INDICE**

- ART. 1 Oggetto della fornitura e quantitativi**
- ART. 2 Durata dell'appalto**
- ART. 3 Specifica delle forniture e caratteristiche tecniche**
- ART. 4 Determinazione del prezzo ed offerta economica**
- ART. 5 Campionatura**
- ART. 6 Aggiudicazione della fornitura**
- ART. 7 Sub appalto**
- ART. 8 Deposito cauzionale**
- ART. 9 Contributo all'AVCP**
- ART. 10 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**
- ART. 11 Informazioni e chiarimenti**
- ART. 12 Consegne**
- ART. 13 Conto deposito**
- ART. 14 Periodo di prova**
- ART. 15 Controlli di qualità e di quantità**
- ART. 16 Modalità fatturazione e pagamento**
- ART. 17 tracciabilità dei flussi finanziari**
- ART. 18 Oneri relativi alla sicurezza**
- ART. 19 Registrazione e gestione del contratto**
- ART. 20 Recupero spese di pubblicazione**
- ART. 21 Foro competente**
- ART. 22 Penali**
- ART. 23 norme di rinvio**

#### **ART. 1 Oggetto della fornitura e quantitativi**

Oggetto del presente capitolato è la fornitura, a partite frazionate, di "suture chirurgiche e suturatrici meccaniche" occorrenti ai Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna, d'ora in poi sinteticamente chiamate anche Azienda, suddivise in 151 lotti, per i quantitativi elencati nel capitolato tecnico allegato D) al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. I quantitativi indicati sono presunti e soggetti a variazione in aumento o diminuzione ex art. 311 DPR 207/2010, perciò il fornitore dovrà fornire quelli che l'Azienda ordinerà sulla base dell'effettivo fabbisogno alle medesime condizioni senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

#### **ART. 2 Durata dell'appalto**

Le forniture si intendono per un periodo di 60 mesi ed avranno inizio con decorrenza dalla data dichiarata nella comunicazione di aggiudicazione. E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di accettare una eventuale proroga del contratto, agli stessi prezzi e condizioni, per un periodo di sei mesi, su richiesta scritta trasmessa dalla Azienda capofila dell'unione d'acquisto, o da una singola Azienda aderente all'Unione d'acquisto.

#### **ART. 3 Specifica delle forniture e caratteristiche tecniche**

I concorrenti dovranno presentare offerta, nelle modalità previste dal Disciplinare di fornitura allegato D). I prodotti offerti dovranno corrispondere alle norme di legge in vigore al momento della fornitura, sia comunitarie che nazionali, in particolare alla Direttiva 93/42 CE e al D.Lgs 46/1997 di attuazione nonché alla F.U. vigente e alle disposizioni di legge che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Per i fili di sutura assorbibili, per i quali è prevista la registrazione presso il Ministero della Sanità, è necessario dichiarare gli estremi del decreto di registrazione, inoltre:

- A)** i dispositivi richiesti devono essere confezionati singolarmente in doppia busta, tale da assicurare la sterilità durante il periodo di conservazione, da consentire una facile apertura che ne permetta il prelievo sterile, e tale che una volta aperto non possa essere richiuso;
- B)** le etichette su ciascuna confezione di protezione e su ciascun confezionamento multiplo devono essere conformi a quanto prescritto dalla vigente legislazione;
- C)** se la data di sterilizzazione e/o la data di scadenza della stessa fossero espresse con sigle, dovrà essere allegata la chiave di lettura per l'identificazione.

Si precisa che sulla lunghezza degli aghi sino a 18 mm. sarà tollerata una variazione di +/- 2,5% circa, da 19 mm. in poi +/-5% circa. Sulla lunghezza dei fili sarà tollerata una variazione +/- 10% circa.

Tutti i prodotti oltre ai requisiti richiesti dovranno comunque soddisfare sempre le esigenze di manualità degli utilizzatori.

I dispositivi in argomento, nei rispettivi quantitativi, nell'arco della durata della fornitura, dovranno essere consegnati a partite frazionate ed in conformità alle indicazioni del committente presso i Presidi e i Distretti richiedenti.

#### **ART. 4 Determinazione del prezzo ed offerta economica**

Le offerte dovranno essere formulate conformemente al fac-simile allegato H) specificando per ogni voce il costo unitario (Inteso come costo del singolo pezzo anche se in confezione indivisibile), l'IVA nonché il costo complessivo. I prezzi unitari e il valore complessivo del lotto dovranno essere espressi in Euro fino al terzo decimale, sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza sarà preso in considerazione il prezzo più vantaggioso per l'Azienda. Oltre che nel formato cartaceo allegato H) l'offerta dovrà essere prodotta anche su supporto informatico.

I prezzi si intenderanno al netto dell'IVA, per merci rese franco magazzino del Presidio o Distretto dell'Azienda richiedente, con imballo, trasporto e scarico a spese del fornitore e resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006 in relazione alla revisione dei prezzi.

In presenza di offerte anormalmente basse troveranno applicazione gli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Con l'offerta economica la Ditta si impegnerà, anche se non immediatamente aggiudicataria, a tenere fisso il prezzo offerto per almeno 24 mesi, a prescindere dalla quantità della fornitura.

#### **ART. 5 Campionatura**

Le offerte dovranno essere confortate da congrua campionatura, a titolo gratuito, nel numero indicato nel capitolato tecnico allegato D). I campioni saranno utilizzati in sede di valutazione pratica e pertanto non potranno essere restituiti.

I prodotti e le confezioni presentate dalle Ditte a titolo di campionatura devono avere l'etichetta o la stampigliatura sulla carta di confezionamento uguale a quella dei prodotti di vendita.

La campionatura dovrà essere suddivisa in plichi distinti contenenti ciascuno i campioni relativi ad un singolo lotto con l'elenco dei campioni contenuti, indicando per ogni campione il n° del lotto ed il n° della voce (posizione) del lotto di appartenenza e le relative schede tecniche su supporto informatico.

**La campionatura di cui sopra dovrà pervenire entro gli stessi termini prescritti per la presentazione dell'offerta presso i locali della Farmacia del P.O. "S. Francesco" Via Mannironi – Nuoro dell' Azienda Sanitaria di Nuoro.**

Il mancato invio di tutta o parte della campionatura richiesta è motivo di esclusione totale dalla gara o dai lotti per i quali la campionatura non è stata presentata.

Elenco della campionatura presentata dovrà essere allegata all'offerta tecnica e quindi inserita nella busta A.

#### **ART. 6 Aggiudicazione della fornitura**

La procedura della gara sarà espletata con il sistema della procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs 163/2006 e la sua aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, con il criterio previsto dall'all. P punto 5 del DPR attuativo 207/2010, come meglio specificato nel Disciplinare di gara allegato D).

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nell'ipotesi di risultanze uguali si procederà nei seguenti modi: alla richiesta di un miglioramento dell'offerta tra i concorrenti, se presenti e muniti di idonea procura, oppure, in caso di assenza dei concorrenti o in mancanza di offerte migliorative, all'estrazione a sorte.

Ferma restando l'indivisibilità di ciascun lotto, possono concorrere all'aggiudicazione le Ditte le cui offerte comprendano almeno l'80% delle voci richieste per singolo lotto, arrotondato al numero intero più prossimo. In tal caso, ai fini della valutazione economica del lotto in esame, dette offerte saranno completate integrando le voci mancanti con il prezzo più alto tra quelli offerti dalle Ditte concorrenti.

Gli eventuali articoli non aggiudicati potranno essere acquistati presso Ditte diverse da quella aggiudicataria, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere indicata la disponibilità a fornire eventuali codici non espressamente indicati nel citato capitolato tecnico allegato E), comunque presenti nel listino ufficiale della Ditta, ovvero eventuali nuovi articoli tecnologicamente più avanzati immessi sul mercato durante il periodo contrattuale, alle medesime condizioni di quelli aggiudicati (in presenza di tale situazione dovrà essere trasmesso estratto del listino aggiornato ad integrazione dell'offerta a suo tempo proposta, presso il Servizio Provveditorato di ogni Azienda facente parte dell'Unione d'acquisto).

Le Ditte concorrenti non aggiudicatrici dell'appalto sono comunque obbligate a mantenere le percentuali di sconto e i prezzi offerti in sede di gara per almeno 24 mesi per eventuali forniture residuali, e quindi senza limite minimo di fornitura.

#### **ART. 7 Sub appalto**

Data la natura specialistica della fornitura, è fatto assoluto divieto di sub appalto o di cessione totale o parziale della fornitura, fatta eccezione l'eventuale variazione di nominativo o ragione sociale del medesimo contraente.

#### **ART. 8 Deposito cauzionale**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti la fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo complessivo aggiudicato, che verrà prestato nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006. In caso di aggiudicazione da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) il deposito di cui al presente articolo dovrà essere costituito dall'impresa mandataria per se stessa e per tutte le imprese mandanti.

#### **ART. 9 Contributo all'AVCP**

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura devono versare il contributo nella misura prevista dall'art. 2 della delibera dell'AVCP. Per eseguire il versamento, indipendentemente dalla modalità utilizzata, è necessario iscriversi online al nuovo Servizio di Riscossione all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. L'utente dovrà collegarsi al Servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il CIG del lotto per il quale si effettua il versamento.

#### **ART. 10 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 per la presente procedura è nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona della Sig.ra Ignazia Aroni, collaboratore amministrativo presso il Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Tel. 0784/240809 – Fax 0784/38557 – mail: [aroni.acquisti@asinuoro.it](mailto:aroni.acquisti@asinuoro.it)

#### **ART. 11 Informazioni e chiarimenti**

Informazioni e chiarimenti afferenti la documentazione della presente gara potranno essere richiesti per iscritto al RUP anche tramite posta elettronica entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data di presentazione delle offerte. La richiesta di chiarimenti dovrà riportare il numero di telefono, di fax, e-mail, nonché il nominativo della persona della Società cui l'Amministrazione invierà la risposta. L'Azienda si riserva di apportare integrazioni e/o eventuali variazioni alla documentazione dandone comunicazione sul sito <http://www.aslnuoro.it> entro il 6° giorno antecedente la presentazione delle offerte.

Sarà onere delle concorrenti verificare sul sito internet la pubblicazione di eventuali chiarimenti o informazioni.

#### **ART. 12 Consegne**

Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari almeno ai due terzi della validità complessiva del prodotto.

Gli articoli che, per qualsiasi motivo, non fossero esattamente rispondenti a quelli richiesti dovranno essere immediatamente sostituiti dal fornitore. La Ditta si impegna a ritirare e sostituire i prodotti, senza alcun onere a carico dell'Azienda, 60 giorni prima della loro scadenza su richiesta delle Farmacie delle Aziende richiedenti. La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne del materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all'interno dei magazzini delle farmacie dei presidi o distretti delle Aziende facenti parte dell'Unione d'acquisto.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, frazionamento ove richiesto, entro otto giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax).

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e, ove l'Ente lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo. Rimane fermo comunque per l'Azienda il diritto di acquistare presso altre Ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente. Resta a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempimento. In caso di ritardo nelle consegne che comportino almeno due contestazioni formali, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Le consegne avverranno nei giorni feriali, escluso il sabato, nelle ore antimeridiane comprese fra le 8,30 e le 12,30 presso il presidio che sarà indicato all'atto dell'ordine.

Il fornitore dovrà assicurare il rifornimento del prodotto richiesto in qualsiasi evenienza.

Le bolle di consegna dovranno obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- numero e data di riferimento dell'ordine;
- numero lotto di produzione dei prodotti inviati.

La Ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, saranno rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti.

#### **ART. 13 Conto deposito**

E' richiesta a tutti i concorrenti la disponibilità alla gestione di un conto deposito con modalità da concordare con ciascuna Azienda facente parte dell'unione d'acquisto.

#### **ART. 14 Periodo di prova**

L'Azienda effettuerà un periodo di prova della durata di 6 mesi decorrenti dalla data di inizio del contratto per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche dichiarate e, in caso negativo, si potrà dare luogo al recesso motivato del contratto, salvo il diritto del contraddittorio.

#### **ART. 15 Controlli di qualità e di quantità**

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare, durante tutto il periodo contrattuale, controlli di qualità e quantità al fine di accertare la rispondenza ai requisiti stabiliti dal contratto e dalle vigenti norme di legge. Il risultato dei controlli sarà ritenuto vincolante per entrambe le parti e, in caso negativo, si potrà dare luogo al recesso unilaterale e motivato del contratto ed alla richiesta del risarcimento dei danni eventualmente causati, procedendo cautelativamente all'incameramento della cauzione prestata all'atto della firma del contratto, fino alla concorrenza del danno subito.

#### **ART. 16 Modalità fatturazione e pagamento**

Per ogni fornitura la ditta aggiudicataria dovrà emettere la relativa fattura con specifica del P.O. o Distretto cui è stata consegnata la merce.

Su ogni fattura dovrà essere chiaramente specificato:

- numero e data di riferimento dell'ordine;
- numero e data della bolla di riferimento
- CIG.

L'Azienda non risponde dei ritardati pagamenti di documenti contabili nei quali non sia espressamente indicato il presidio o il distretto del rispettivo committente.

L'Azienda provvederà al pagamento, dopo aver effettuato i debiti controlli, quanto prima e, comunque, non oltre gg. 60 dalla data del ricevimento del documento contabile completo di tutta la documentazione necessaria al pagamento.

#### **ART. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 136/2010 e successivi aggiornamenti, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le Ditte aggiudicatrici delle forniture devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Pertanto la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarci, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, comporta la nullità assoluta del contratto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 18 Oneri relativi alla sicurezza**

Con riferimento al D.Lgs. 81/2008 si precisa che il costo per gli oneri per la sicurezza, in relazione alle eventuali interferenze, viene stimata in €. 0,00 (euro zero/00), salvo motivata indicazione della Ditta in sede di gara.

#### **ART. 19 Registrazione e gestione del contratto**

Ogni Azienda facente parte dell'unione d'acquisto provvederà in autonomia alla stipula dei contratti con le Ditte aggiudicatrici. Anche le modalità successive, ovvero deposito cauzionale, gestione degli ordini, liquidazione fatture ecc..., saranno gestite da ciascuna Azienda in autonomia. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo e di registrazione del contratto e ogni altro onere derivante da questa attività. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

#### **ART. 20 Recupero spese di pubblicazione**

A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D.Lgs 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario/i in misura proporzionale ai lotti aggiudicati con riferimento al valore degli stessi sul totale.

#### **ART. 21 Foro competente**

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello in cui ha sede il Tribunale Civile in cui persiste la sede della Direzione Generale dell'Azienda che ha stipulato il contratto.

#### **ART. 22 Penali**

Il Contratto Speciale d'Appalto o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.

L'Appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata. L'applicazione di tre penali costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Azienda a dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno all'appaltatore.

L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Le penali saranno, a discrezione dell'Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o rimosse dalla cauzione definitiva che l'Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo di emissione di fattura (in tale ultimo caso si applicheranno condizioni di pagamento, termini e interessi, identiche a quelle di fornitura).

Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatesi dopo la consegna anticipata della fornitura e del servizio e prima della stipulazione del contratto d'appalto, nella misura di €. 100,00 per ogni singola infrazione intesa come mancata, ritardata o errata fornitura, fino a un massimo del 12% dell'importo contrattuale. Varcato tale limite l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto.

**ART. 23 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non specificato negli altri atti di gara, si applicheranno, in ordine di priorità: se esistente, la normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; la normativa civilistica; gli usi e le consuetudini vigenti nel luogo ove deve essere eseguito il contratto.



**FORNITURA QUINQUENNALE (ANNI 2016-2020) DI DM LETT. H CND – ESTENSIONE LOTTI GRUPPO B SUTURATRICI  
 GARA REGIONALE IN UNIONE D'ACQUISTO DELIBERAZIONE CS N. 102 DEL 10/02/2015 ASL NUORO CAPOFILA**

**ESTENSIONE LOTTI GRUPPO B SUTURATRICI**

AGGIUDICATARIO	LOTTO	IMPORTO ANNUALE IVA/E	IMPORTO 5 ANNI IVA/E	IVA	IMPORTO ANNUALE IVA/C	IMPORTO 5 ANNI IVA/C	TOTALE ANNUALE PER DITTA I/C	TOTALE PER DITTA 5 ANNI I/C
PRODIFARM	7	€ 5.040,402	€ 25.202,010	22%	€ 6.149,290	€ 30.746,452	€ 104.131,149	€ 520.655,748
	31	€ 69.423,959	€ 347.119,795	22%	€ 84.697,230	€ 423.486,150		
	40	€ 6.023,160	€ 30.115,800	22%	€ 7.348,255	€ 36.741,276		
	81	€ 806,400	€ 4.032,000	22%	€ 983,808	€ 4.919,040		
	85	€ 189,000	€ 945,000	22%	€ 230,580	€ 1.152,900		
	86	€ 471,600	€ 2.358,000	22%	€ 575,352	€ 2.876,760		
	92	€ 3.398,880	€ 16.994,400	22%	€ 4.146,634	€ 20.733,168		
TEMOSA	97	€ 1.686,400	€ 8.432,000	22%	€ 2.057,408	€ 10.287,040	€ 2.057,408	€ 10.287,040
							€ 106.188,557	€ 530.942,786

**SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 - ORISTANO**

Reg. ASL n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: Contratto per la fornitura di dispositivi medici di cui alla lett. H della CND occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano per il periodo di sessanta mesi. Recepimento gara regionale in Unione d'Acquisto per la fornitura quinquennale di suture chirurgiche e suturatrici meccaniche (CND Lett. H)

\* \* \* \* \*

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

tra

- la **Dr.ssa Maria Giovanna Porcu**, nato/a a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale N° 5 di Oristano, con Sede Legale in Oristano, Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "ASL";

e

- il **Dr.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ed ivi residente in via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, che partecipa al presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante e Amministratore Unico della ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, partita Iva e codice fiscale n° \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, numero di iscrizione nel registro delle Imprese  
di \_\_\_\_\_ nel prosieguo indicata come  
"Ditta";-----

Premesso

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/13 del 24/02/2012 avente ad oggetto "Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell'assistenza integrativa e protesica" sono stati, tra l'altro, impartiti alle Aziende Sanitarie gli indirizzi relativamente alle procedure di gare per l'approvvigionamento di farmaci, emoderivati ed altro, da condursi per area vasta tramite Unioni di acquisto o a livello regionale, in accordo con quanto recentemente previsto anche dalla normativa nazionale;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/40 del 26/09/2012 è stato disposto di affidare l'espletamento della procedura di gara regionale in Unione d'Acquisto per la fornitura di dispositivi medici di cui alle lettere H e K della Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND), occorrenti alle Aziende Sanitarie Regionali, all'Azienda Ospedaliera Brotzu e alle Aziende Ospedaliere - Universitarie della Regione Sardegna, alla Azienda Sanitaria Locale di Nuoro quale capofila della istituenda Unione di Acquisto
- che con Deliberazione D.G n. 1012 del 15/11/2012 si è aderito all'Unione di Acquisto a carattere regionale, con Capofila l'ASL n. 3 di Nuoro, ai fini dell'espletamento della gara per la fornitura di dispositivi medici di cui alle lettere H e K della CND, con conte-

stuale conferimento del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza per l'espletamento dell'intera procedura di gara alla succitata ASL Capofila;

- che con Deliberazione n. 102 del 04/02/2015 adottata dal Commissario Straordinario dell'ASL n. 3 di Nuoro si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della suddetta gara regionale in Unione d'Acquisto per la fornitura quinquennale di suture chirurgiche e suturatici meccaniche di cui alla CND Lett. H;
- che con Deliberazione C.S. n 976 del 30.12.2015 la ASL di Oristano Mandante ha preso atto e recepito la suddetta Deliberazione n. 102 del 04/02/2015 adottata dal Commissario Straordinario dell'ASL n. 3 di Nuoro, ASL Capofila, autorizzando la stipula dei singoli contratti di fornitura quinquennale a far data dal 01.01.2016 con le Ditte aggiudicatarie, secondo quanto riportato nel dettaglio nei prospetti riepilogativi allegati sotto i nn. 2,3,4 e 5 all'atto deliberativo;
- che con successiva Deliberazione C.S. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata autorizzata l'estensione di fornitura per gli ulteriori lotti e voci del Gruppo B-Suturatrici meccaniche, precisati nei prospetti allegati sotto i nn. 2 e 3 al suddetto atto deliberativo, in recepimento degli esiti di aggiudicazione definitiva della medesima gara regionale in Unione d'acquisto per la fornitura quinquennale di suture chirurgiche e suturatici meccaniche (Lett. H della CND) di cui alla Deliberazione n. 102 del 04/02/2015 ASL n. 3 di Nuoro Capofila autorizzando la stipula dei contratti con le Ditte aggiudicatarie ad Integrazione di quelli relativi ai fabbisogni già previsti

con precedente Delibera C.S. n. 967 del 30.12.2015 sopracitata, per la medesima durata quinquennale a far data dal 01.01.2016 e le medesime condizioni di fornitura.

Tutto quanto premesso, le parti come sopra costituite previa conferma e ratifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Normativa e atti di riferimento**

1. La Ditta \_\_\_\_\_ come in atti rappresentata, con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la fornitura di cui all'oggetto, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, dal DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii e dal codice civile), di quanto previsto dal CSA e dagli atti tutti di gara, approvati con Deliberazione del D.G. n. 35 del 16/01/2014 dell'Asl n. 3 di Nuoro Capofila;
2. Si dà atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 - Ordine di validità dei documenti**

1. Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell'interpretazione delle norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti documenti:
  - a) Contratto;

b) Capitolato Speciale d'Appalto;

c) Offerta presentata dalla Ditta.

2. Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla ASL.

**Art. 3 – Oggetto, durata del contratto e ammontare del contratto**

1. Il presente contratto comprende la fornitura dei dispositivi medici di cui alla lett. H della CND di cui al prospetto allegato sotto 1) al presente contratto, riportante il dettaglio dei lotti e voci aggiudicati, dei prezzi unitari, codici prodotto e gli importi di spesa presunti che per il presente contratto assommano ad € \_\_\_\_\_ annuali oltre iva in misura di legge, pari ad € \_\_\_\_\_ oltre iva in misura di legge, per l'intero periodo quinquennale di fornitura.

2. La durata della fornitura è fissata in 60 mesi, a far data dal 01/01/2016.

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di accettare una eventuale proroga del contratto, agli stessi patti e condizioni o eventualmente migliorative, per un periodo di sei mesi, su richiesta scritta della ASL di Oristano ove necessario nelle more dell'indizione della nuova gara d'appalto.

**Art. 4 - Caratteristiche generali e tecniche dei prodotti**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del CSA e dal Disciplinare di fornitura, approvati con Deliberazione del D.G. n. 35 del 16/01/2014 dell'Asl n. 3 di Nuoro Capofila;

**Art. 5 – Variazione dell'entità della fornitura: estensione, riduzioni e sospensioni**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1 del CSA, approvato con Deliberazione del D.G. n. 35 del 16/01/2014 dell'ASL n. 3 di Nuoro Capofila, l'ASL di Oristano si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere e/o diminuire la fornitura per eventuali ulteriori esigenze, in conformità all'art. 311 del DPR 207/2010, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
2. La fornitura dovrà quindi essere eseguita alle stesse condizioni economiche indicate in offerta anche per quantitativi superiori o inferiori.
3. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del contratto.
4. La fornitura inoltre potrà essere interrotta per quei prodotti che, a seguito di mutate esigenze organizzative delle Unità Operative utilizzatrici, non risultassero più idonei.
7. Gli approvvigionamenti verranno disposti mediante appositi ordinativi di fornitura.
8. Per tutto quanto non previsto si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dal CSA e dal Disciplinare di fornitura, approvati all'atto dell'indizione, già citati in premessa.

#### **Art. 6 - Garanzie**

1. Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 7 - Prezzi e condizioni economiche della fornitura**

1. La ditta si obbliga ad eseguire la fornitura individuata nell'art. 3, alle condizioni economiche indicate in sede di offerta e nel prospetto allegato sotto 1) al presente contratto;
2. I prezzi unitari offerti sono sempre vincolanti per l'aggiudicatario e sono intesi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA.
3. I prezzi di aggiudicazione s'intendono per merce resa franco magazzino dell'ASL 5. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne dei prodotti, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all'interno del magazzino farmaceutico.
4. I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salva la revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii..

#### **Art. 8 - Penalità**

1. L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.
2. E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose della ASL che a terzi nel corso dell'attività oggetto dell'appalto.
3. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, la ASL si riserva di applicare le penali nella misura di legge, come previste all'art. 22 del CSA, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempienza. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, la ASL si riserva di applicare una penale giornaliera di importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da calcolarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo:



- per mancato rispetto dei tempi di consegna previsti negli atti di gara, fatta salva la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- per violazione delle disposizioni inerenti le modalità di esecuzione della fornitura descritte negli atti di gara.

4. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto, superato il quale la ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In tale evenienza saranno a carico dell'impresa, tutte le spese che l'Azienda dovrà sostenere per la mancata attivazione/risoluzione del contratto e tutti gli ulteriori danni che saranno comunque determinati dalla medesima ASL.

5. In caso di penali per inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

6. In caso di inadempimento o ritardo nei termini di consegna resta fermo il diritto per l'Azienda Sanitaria di acquistare i prodotti occorrenti presso altre Ditte, restando a carico del fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro onere o danno derivante all'Azienda Sanitaria a causa dell'inadempienza.

#### **Art. 9 - Risoluzione del contratto**

1. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- ^ per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

- ▲ in caso di non conformità dei beni forniti/del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- ▲ qualora il ritardo nella fornitura sia tale da rendere la stessa non più di interesse per la ASL;
- ▲ per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- ▲ applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- ▲ violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ▲ cessione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta Aggiudicataria, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi non autorizzata;
- ▲ violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii..

2. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria.

3. Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti della ASL 5 che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente

la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la ditta appaltatrice.

**Art. 10 – Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni**

1. La ditta non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

2. Tutte le riserve che la ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASL 5 e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto.

**Art. 11 – Fatturazione e pagamenti**

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il codice IPA da specificare nella fattura elettronica è UFMJ06. Nella fattura dovrà essere sempre evidenziato il riferimento all'ordine di fornitura (sigla, numero e data) e l'ufficio preposto alla liquidazione (es. codice: LIQD; LIQM, ecc.).

2. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all'accertamento della regolarità della fornitura.

**Art. 12 - Direttore dell'esecuzione**

1. Ai sensi dell'art. 272, comma 5, del Regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici D.P.R. n. 207/2010, i Direttori dell'esecuzione del presente contratto sono il Direttore della Farmacia Ospedaliera e il Direttore della Farmacia Territoriale per quanto di propria competenza.

**Art. 13 - Adempimenti della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto.
2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo 3.
3. Il conto corrente bancario o postale dedicato (o gli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) comunicato dalla Ditta relativamente al presente contratto è il seguente: \_\_\_\_\_
4. Le persone delegate a operare sullo stesso sono:  
\_\_\_\_\_
5. La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente alla ASL ogni modifica intervenuta nei dati succitati.

**Art. 14 - Codice Identificativo di Gara**

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, gli strumenti di pagamento relativi al presente contratto, con riferimento a ciascun movimento finanziario posto in essere dalla stazione appaltante, dovranno riportare i codici identificativi di gara (CIG) distinti per ciascun lotto, attribuiti dall'Au-

torità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

LOTTO N° \_\_\_\_\_ - CIG derivato:

**Art. 15 - Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'ASL, tramite il proprio Servizio Contabilità e Bilancio, verificherà in occasione di ogni pagamento alla Ditta e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 16 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto la Ditta costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto, cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ pari al % del valore presunto del contratto, al netto dell'Iva.

2. La cauzione sopra indicata ha validità per il periodo di 60 mesi.

**Art. 17 - Obblighi della ditta nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

1. Nell'esecuzione del contratto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.

**Art. 18 - Cessione del contratto, cessione del credito e divieto di subappalto.**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del citato decreto.
2. All'Impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione di credito senza parere favorevole della ASL e senza che questa abbia espresso parere favorevole.
3. Come previsto dall'art. 7 del CSA data la natura specialistica della fornitura è fatto assoluto divieto di subappalto.

#### **Art. 19 – Patto d'Integrità**

1. Nell'esecuzione del contratto, la Ditta si obbliga a rispettare tutti i contenuti e gli effetti del Patto di Integrità dell'ASL n. 5 di Oristano, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 656 del 18/09/2015 e allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 20 – Privacy**

1. I dati personali conferiti dalla Ditta saranno raccolti e trattati dalla A.S.L di Oristano esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

#### **Art. 21 - Foro competente**

1. Qualunque controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Oristano.



2. Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

**Art. 22 - Registrazione e spese contratto**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta che, agli effetti della registrazione, potrà avvalersi del Disposto art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n° 131.
2. Il presente atto, bollato nei modi di legge ed integrato a tutti gli effetti dagli Allegati \_\_\_\_\_ viene dalle parti così sottoscritto.

Per la Ditta

Per la A.S.L.

il Legale rappr.te

il Commissario Straordinario

Dr. \_\_\_\_\_

Dr.ssa Maria Giovanna Porcu